

- di ogni altro atto presupposto o successivo, prodromico, consequenziale o comunque connesso a quelli impugnati.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2024 il dott. Mauro Gatti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che il Sig. [REDACTED] ha presentato in data 06/08/2020 dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare di assistenza alla persona in favore del ricorrente, che è stata respinta con il provvedimento impugnato, poiché quest'ultimo, in data 25.6.2024, non si è presentato alla convocazione per il fotosegnalamento;

Ritenuto che, ad un sommario esame, il ricorso sia assistito dal requisito del fumus boni iuris, avendo il ricorrente comprovato, mediante la produzione di documentazione sanitaria, l'impossibilità di essere presente al predetto fotosegnalamento.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) accoglie la domanda cautelare, e per l'effetto sospende l'efficacia del provvedimento impugnato, ordinandone il riesame da parte dello Sportello Unico per l'Immigrazione di Milano, nei termini di cui in motivazione.

[REDACTED]

[REDACTED]

Spese al definitivo cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Marco Bignami, Presidente

Fabrizio Fornataro, Consigliere

Mauro Gatti, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Mauro Gatti

IL PRESIDENTE

Marco Bignami

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.